

Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi

Roma, 25-10-2017

Messaggio n. 4189

**OGGETTO: Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo.
Dichiarazione reddituale.**

PREMESSA

L'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, nell'introdurre il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, dispone, al comma 4, che, ai fini dell'applicazione del divieto, i titolari di pensione sono tenuti a produrre all'ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell'IRPEF per il medesimo anno.

In applicazione dell'anzidetta disposizione i titolari di pensione con decorrenza compresa entro l'anno 2016, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, per detto anno sono tenuti a dichiarare entro il 31 ottobre 2017, data di scadenza della dichiarazione dei redditi dell'anno 2016 come da DPCM del 26 luglio 2017, i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2016.

Con riferimento a tale disciplina si forniscono chiarimenti in ordine all'individuazione dei pensionati tenuti alla comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2016.

**2 - PENSIONATI ESCLUSI DALL'OBLIGO DI DICHIARARE I REDDITI DA LAVORO AUTONOMO
CONSEGUITI NELL'ANNO 2016.**

Sono esclusi dall'obbligo di dichiarazione, in quanto non soggetti al divieto di cumulo della

pensione con i redditi da lavoro autonomo:

- i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
- i titolari di pensione di vecchiaia. Si ricorda che per effetto dell'articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima e delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, indipendentemente dall'anzianità contributiva utilizzata per il riconoscimento e la liquidazione della prestazione;
- i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo, in quanto dal 1° gennaio 2009 tale pensione è totalmente cumulabile con i redditi da lavoro, per effetto dell'articolo 19 del d.l. 25.6.2008, n. 112, convertito in legge 6.8.2008, n. 133;
- i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in quanto dal 1° gennaio 2009 tali prestazioni sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro (cfr. circolare n. 108 del 9.12.2008, p. 2);
- i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (cfr. circolare n. 20 del 26 gennaio 2001). Si precisa che ai fini dei 40 anni è utile anche la contribuzione relativa a periodi successivi alla decorrenza della pensione, purché già utilizzata per la liquidazione di supplementi (cfr. circolare n. 22 dell'8 febbraio 1999 e messaggio n. 4233 del 23 luglio 1999).

Con riferimento agli assegni di invalidità si ricorda che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 42, della legge n. 335 del 1995, secondo cui all'assegno di invalidità, nei casi di cumulo con i redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa, si applicano le riduzioni di cui alla tabella G allegata alla predetta legge, continuano ad operare anche nei casi in cui l'assegno di invalidità sia stato liquidato con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (cfr. circolari n. 234, punto 2, del 25 agosto 1995 e n. 20, punto 3, del 26 gennaio 2001).

3 - PENSIONATI SOGGETTI ALL'OBLIGO DI DICHIARARE I REDDITI DA LAVORO AUTONOMO CONSEGUITI NELL'ANNO 2016.

I pensionati che non si trovano nelle condizioni di cui al precedente punto 2 sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2016 entro il 31 ottobre 2017, tenuto conto del termine ultimo per la presentazione della dichiarazione ai fini dell'IRPEF.

Si ritiene comunque opportuno richiamare le seguenti situazioni particolari.

3.1 - L'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 503 del 1992 stabilisce che le disposizioni in materia di incumulabilità con i redditi da lavoro non si applicano nei confronti dei titolari di pensione di invalidità dalla cui attività, dipendente o autonoma, derivi un reddito complessivo annuo non superiore all'importo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti relativo al corrispondente anno.

Pertanto, i titolari di pensione di invalidità e di assegno di invalidità che, non trovandosi nelle condizioni di cui al precedente punto 2, sarebbero in linea di principio soggetti al divieto parziale di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo non sono in concreto assoggettati a tale divieto qualora nell'anno 2016 abbiano conseguito un reddito da lavoro autonomo pari o inferiore a euro 6.524,57.

3.2 - L'articolo 10, comma 5, del medesimo decreto stabilisce che i trattamenti pensionistici sono totalmente cumulabili con i redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private. Pertanto gli anzidetti redditi non assumono alcun rilievo ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo con la pensione.

A sua volta, il comma 4-bis, aggiunto all'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dall'articolo 15 della legge 6 dicembre 1994, n. 673, stabilisce che le indennità percepite per l'esercizio della funzione di giudice di pace sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.

Le indennità e i gettoni di presenza di cui all'articolo 82, commi 1 e 2, del TUEL percepiti dagli amministratori locali non costituiscono reddito da lavoro ai fini del cumulo con la pensione (v. messaggio n. 340 del 26.9.2003, lettera B).

Del pari tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive (e, quindi, ad esempio, le indennità per i presidenti e i membri dei consigli regionali, quelle dei parlamentari nazionali ed europei) non costituiscono redditi da lavoro ai fini del cumulo con la pensione (cfr. circolare n. 58 del 10 marzo 1998, p. 2.1 e n. 197 del 23 dicembre 2003, p. 1).

Sono altresì cumulabili con il trattamento pensionistico le indennità di cui all'articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni percepite dai giudici onorari aggregati per l'esercizio delle loro funzioni (cfr. circolare n. 67 del 24 marzo 2000).

A norma dell'articolo 86 della legge 21 novembre 2000, n. 342, i pensionati che svolgono la funzione di giudice tributario sono esclusi dal divieto di cumulo per le indennità percepite per l'esercizio di tale funzione (cfr. circolare n. 20 del 26 gennaio 2001).

4 - REDDITI DA DICHIARARE

I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali.

Il reddito d'impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all'anno di riferimento del reddito.

5 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione in argomento può essere resa anche tramite CAF ed altri soggetti abilitati ai sensi del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

In alternativa l'interessato, una volta autenticatosi con PIN dispositivo sul sito www.inps.it, può accedere ai Servizi on line per il cittadino e selezionare la voce Dichiarazione Reddituale – Red Semplificato (per la dichiarazione RED).

Nel successivo pannello occorre scegliere la Campagna di riferimento: nella fattispecie, 2017 (dichiarazione redditi per l'anno 2016).

6 – REGIME SANZIONATORIO

Ai sensi del comma 8 bis, aggiunto all'articolo 10 del D. Lgs. n. 503 del 1992, dall'articolo 1, comma 211, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i titolari di pensione che omettano di produrre la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo sono tenuti a versare all'ente previdenziale di appartenenza una somma pari all'importo annuo della pensione percepita nell'anno cui si riferisce la dichiarazione medesima.

Detta somma sarà prelevata dall'ente previdenziale competente sulle rate di pensione dovute al trasgressore.

7 -DICHIARAZIONE A PREVENTIVO PER L'ANNO 2017

A norma del comma 4-bis, aggiunto all'articolo 10 del D. Lgs. n. 503 del 1992 dall'articolo 1, comma 210, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le trattenute delle quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro autonomo vengono effettuate provvisoriamente dagli enti previdenziali sulla base della dichiarazione dei redditi che i pensionati prevedono di conseguire nel corso dell'anno.

A tal fine gli interessati sono tenuti a rilasciare all'ente previdenziale competente apposita dichiarazione, secondo le modalità illustrate al punto 5 del presente messaggio.

Le trattenute sono conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti, rilasciata dagli interessati entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione dei redditi ai fini dell'IRPEF.

Pertanto i pensionati, nei cui confronti trova applicazione il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, che svolgano nel corrente anno attività di lavoro autonomo sono tenuti a comunicare il reddito che prevedono di conseguire nel corso del 2017.

Le trattenute che verranno operate sulla pensione "a preventivo" saranno conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi 2017 resa a consuntivo nell'anno 2018.

8 - ACQUISIZIONE DEI REDDITI DICHIARATI DAI PENSIONATI

I redditi da lavoro autonomo dichiarati dai pensionati devono essere acquisiti con le procedure di ricostituzione delle pensioni secondo le modalità in atto.

Sono tenuti a presentare la dichiarazione reddituale a consuntivo anche i pensionati per i quali la situazione reddituale dichiarata a preventivo non abbia avuto variazioni.

Del pari sono tenuti a presentare la dichiarazione reddituale a preventivo anche i pensionati per i quali la situazione reddituale dell'anno in corso non è variata rispetto a quella dichiarata a consuntivo per l'anno precedente.

I redditi posseduti dal solo soggetto Titolare non devono essere indicati come singolo importo UNICO, ma, per ogni tipologia di reddito, devono essere indicati i periodi di lavoro effettuato (massimo sei periodi nell'anno con i relativi sei importi, per ogni tipologia di reddito) come sotto riportato:

Periodo Da = Indica il mese di inizio del periodo di lavoro, nel formato MM

Periodo A = Indica il mese di fine del periodo di lavoro, nel formato MM

Importo = Reddito posseduto nel periodo di riferimento.

All'interno di queste tipologie di reddito, i periodi vanno indicati in ordine cronologico, senza sovrapposizione fra i periodi.

Poiché devono essere acquisiti sempre e **OBBLIGATORIAMENTE** i SOLI redditi da lavoro autonomo del Titolare (con i relativi periodi) senza indicare altre tipologie di reddito possedute, nel caso in cui ci sia assenza di importi, andranno **OBBLIGATORIAMENTE** indicati i seguenti valori:

Periodo DA = '01' Periodo A = '12' Importo = 0

per ogni tipologia di reddito richiesta.

9 – PENSIONATI ISCRITTI ALLA GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI

Per gli iscritti alla gestione dipendenti pubblici, il divieto di cumulo pensione/redditi da lavoro

opera per i trattamenti pensionistici di inabilità.

Tali fattispecie si configurano nei trattamenti pensionistici privilegiati (indistintamente per tutti i dipendenti della pubblica amministrazione) nonché in quelli derivanti da dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro o quella relativa alle mansioni (art. 13 della legge n. 274/91 ovvero art. 27 della legge n. 177/76 per i dipendenti civili dello Stato).

Il trattamento pensionistico di inabilità (avente decorrenza dal 1° gennaio 2001) è regolato, ai fini del regime di cumulo, dall'art. 72, comma 2, della "*legge finanziaria 2001*" n. 388 del 23 dicembre 2000, che a decorrere dall'entrata in vigore della stessa prevede che le quote di pensioni dirette di anzianità, di invalidità e degli assegni diretti di invalidità a carico dell'A.G.O. e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, eccedenti l'ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70% e sono cumulabili nella misura del 50 % con i redditi da lavoro dipendente; nel caso di reddito da lavoro autonomo le relative trattenute non possono, in ogni caso, superare il valore pari al 30% dei predetti redditi.

In sede di compilazione telematica dell'istanza di pensione, il richiedente sottoscrive l'avvertenza che in caso di attività lavorativa autonoma/dipendente dopo la cessazione dal servizio, deve darne tempestiva comunicazione (art. 34 della legge n. 177/76).

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele